

Provincia di Biella

Rinnovo concessione d'acqua sotterranea ad uso Produzione Beni e Servizi, estratta mediante un pozzo in Comune di Vigliano Biellese, assentito alla Società "ENI S.p.A." con D.D. n° 322 del 28.02.2023. PRAT. 255BI

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 322 del 28.02.2023

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

per quanto indicato in premessa e qui integralmente richiamato:

1. di identificare come Concessionario la ditta "ENI S.p.A.", con sede in Via Giorgio Ribotta n° 51 – 00144 Roma - (C.F. 00484960588);
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, redatto ai sensi dell'art. 20 del Regolamento, sottoscritto il 25.11.2022 dal legale rappresentante del Concessionario, che sostituisce il precedente disciplinare rep. n° 1.665, approvato con D.D. n° 1.950 del 25.05.2006, che costituisce parte integrante della presente determinazione ed è conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;
3. di rinnovare, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento, la concessione d'uso d'acqua pubblica ubicata presso il Punto Vendita in Via della Tollegna - 13856 Vigliano Biellese (BI) identificata come pratica provinciale 255BI;
4. di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:
 - nelle premesse: che il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità è il GWB S1 "Pianura Novarese-Biellese-Vercellese";
 - all'art.1: il prelievo di un volume massimo di 6.000 m³ annui d'acqua pubblica, pari ad un prelievo medio di 0,2 l/s medi, con una portata massima di 0,5 l/s - tramite un pozzo da acquifero superficiale ad uso Produzione beni e servizi, in Comune di Vigliano Biellese - Foglio 17 mappale 224;
 - all'art. 10: la durata della concessione, che è di 15 (quindici) anni, a partire dal 30.06.2022, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento 10/R/2003 (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.272 di Rep. del 25 novembre 2022

ART. 8 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il Concessionario terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Il Concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Autorità concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato del corpo idrico influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità prescritti dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, senza che ciò possa dare luogo

alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il Concessionario si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua.

Tali sospensioni saranno normate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune di Vigliano Biellese.

Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi. (omissis).

Il Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Dr. Graziano STEVANIN